



## COMUNE DI DOGLIANI Provincia di Cuneo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29

#### OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175  
E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 2025 POSSEDUTE AL 31/12/2024**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
RAVIOLA/CLAUDIO	Sindaco	SI'
DEMARIA/OSVALDO	Vice-sindaco	SI'
BUGNELLA/ROSALBA	Consigliere	SI'
FERRERO/ALBERTO	Consigliere	SI'
GABETTI/CARLO	Consigliere	SI'
GIORDANO/PAOLO	Consigliere	SI'
NAVELLO/GIANLUCA	Consigliere	SI'
ROLFO/SABRINA	Consigliere	SI'
ROMEO/JACOPO	Consigliere	SI'
ARNULFO/UGO	Consigliere	NO
SANDRONE/MARIO	Consigliere	SI'
BOTTO/ALDO	Consigliere	SI'
BOSIO/ANTONIO	Consigliere	NO
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dr.ssa Di Napoli Anna Maria** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Raviola Claudio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 2025 POSSEDUTE AL 31/12/2024**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto

- L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 prevede che ogni amministrazione pubblica effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; l'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;
- Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che: “i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:
  1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo4;
  2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo4.

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;

Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei Conti;

Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 prevede come, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati conseguiti;

Il c. 6 bis dell'art. 26 del D. Lgs. 175/2016 esclude dall'applicazione dell'art. 20 sopra richiamato, le società operanti come Gruppo di Azione Locale (GAL);

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)" ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti.

Gli esiti di tale attività di razionalizzazione straordinaria hanno consentito il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs.n.175/2016:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud - Occidentali Spa (C.A.L.S.O. Spa)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Patrimonio Idrico Srl (S.I.P.I. Srl)	quota del 4,145%	<u>mantenimento</u>
3	Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero Scarl	quota del 0,50%	<u>mantenimento</u>
4	Gruppo Azione Locale Mongioie Scarl	quota del 1,72%	<u>mantenimento</u>

Dato atto che si era già provveduto a recedere da:

- Società Langhe Monferrato e Roero Scarl in quanto ritenuta Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;
- Fingranda Spa in quanto ritenuta Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, ed anche in considerazione delle condizioni economiche e societarie deficitarie della partecipata.

Vista la comunicazione della C.A.L.S.O. Spa, prot. 12128 del 18-12-2018, con la quale si informava della partecipazione nella CO.GE.S.I. Srl della C.A.L.S.O. Spa, si configura per il Comune di Dogliani quale partecipazione indiretta;

Vista la comunicazione della Società Intercomunale Servizi idrici Srl (S.I.S.I. Srl), prot. 14163 del 15-11-2022, con la quale si informa della partecipazione nella CO.GE.S.I. Srl della Società Intercomunale Servizi Idrici Srl (S.I.S.I. Srl) e che si configura per il Comune di Dogliani sempre quale partecipazione indiretta;

Considerato che:

- con riferimento alla Società Langhe Monferrato e Roero Scarl era stata effettuata un'asta pubblica per l'alienazione della quota, asta che era andata deserta. Conseguentemente con nota prot. n. 10903 del 10.11.2018 il Comune aveva comunicato a detta società la volontà di recedere. A norma statutaria si ritiene tale procedura conclusa e il recesso avvenuto.
- con la fusione per incorporazione di S.I.P.I. Srl, S.I.A.R. Srl in S.I.S.I. Srl era stata assicurata la prosecuzione della produzione dei servizi strettamente necessari al

perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti locali soci e nel contempo, mediante la concentrazione in una sola società con significativi risparmi di spesa. La nuova società S.I.S.I. Srl diventava operativa dal 1° gennaio 2019.

Per quanto riguarda l'Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n.175/2016 e della L.R. n. 14/2016, l'Ente aveva predisposto le modifiche statutarie per l'approvazione da parte dei Comuni soci. In tale occasione si era formalizzato, per il tramite di un aumento del capitale sociale, una maggior presenza della Regione Piemonte.

Nel contempo, era emersa da parte delle istituzioni pubbliche, a cominciare dalla Regione Piemonte, la volontà di riunire i due ambiti territoriali di Langhe – Roero e di Asti sotto un'unica ATL, facente capo a quella con sede in Alba al fine di garantire un sistema di governo del turismo unico di due territori. Attuata la riunificazione e con l'aumento delle quote regionali i Comuni, sono risultati con una quota minore di partecipazione sociale.

Pur non comportando una diretta influenza sui Comuni di Langhe e Roero, l'incorporamento della ATL astigiana ha significato una razionalizzazione dei costi ed un miglioramento dell'efficienza del sistema di promozione turistica. Con la sottoscrizione di aumento di capitale il Comune di Dogliani è passato da € 100 a € 400 di capitale posseduto con una quota di partecipazione pari a 0,57%;

Dato atto che a partire dal 1° gennaio 2019 è attiva la S.M.A. Società Monregalese Ambiente, soc. consortile a responsabilità limitata, che ha il compito di gestire i beni patrimoniali e i contratti correlati all'impianto di Magliano Alpi e delle rifiuterie degli 87 Comuni rientranti nel bacino di competenza A.C.E.M.;

Considerato, da opportune verifiche intervenute in corso d'anno, che i G.A.L. sono espressamente esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in quanto:

- i G.A.L. rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 che dispone "È fatta salva la possibilità di costituire società enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis...". L'art. 34 del Reg. CE 1303/2013 riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale;
- l'art. 26 comma 6-bis) del D.Lgs. 175/2016 prevede che "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)"; pertanto i G.A.L. sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30.12.2024 era stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni 2024 possedute al 31-12-2023;

Verificato che, a seguito della suddetta ricognizione, si era determinata la seguente situazione:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud-Occidentali Spa (C.A.L.S.O. Spa)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Servizi Idrici Srl (S.I.S.I. Srl)	quota del 3,243%	<u>mantenimento</u>
3	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Scarl	quota del 0,57%	<u>mantenimento</u>
4	S.M.A.–Società Monregalese Ambiente Scarl	quota del 5,06312%	<u>mantenimento</u>

5	CO.GE.S.I. Srl - partecipazione indiretta	quota 4,822% per il tramite della C.A.L.S.O. Spa	<u>mantenimento</u>
6	CO.GE.S.I. Srl - partecipazione indiretta	quota 30,296% per il tramite della S.I.S.I. Srl	<u>mantenimento</u>

Dalla ricognizione, conseguentemente alla luce di quanto sopra espresso, è emersa **la possibilità di mantenere**, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006, la partecipazione nelle seguenti società secondo le quote possedute al 31-12-2024:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud-Occidentali Spa (C.A.L.S.O. Spa)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Servizi Idrici Srl (S.I.S.I. Srl)	quota del 3,243%	<u>mantenimento</u>
3	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Scarl	quota del 0,57%	<u>mantenimento</u>
4	S.M.A.–Società Monregalese Ambiente Scarl	quota del 5,06312%	<u>mantenimento</u>
5	CO.GE.S.I. Srl - partecipazione indiretta	quota 4,822% per il tramite della C.A.L.S.O. Spa	<u>mantenimento</u>
6	CO.GE.S.I. Srl - partecipazione indiretta	quota 27,886% per il tramite della S.I.S.I. Srl	<u>mantenimento</u>

Tenuto conto che:

- Per la rendicontazione degli indirizzi e delle misure previste dalla razionalizzazione periodica non si riscontrano modelli illustrativi obbligatori;
- Per la conduzione dell'analisi sull'assetto delle partecipate al 31.12.2024 e la definizione degli indirizzi e delle misure di razionalizzazione, non si rilevano anche in questo caso, modelli obbligatori da seguire, ed è possibile prendere a riferimento, secondo gli orientamenti di prassi, sia gli schemi proposti con deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22 del 21 dicembre 2018 che le schede predisposte dal Dipartimento del Tesoro, come da ultimo aggiornate in funzione della revisione periodica 2025;

Tenuto conto che:

- l'attività istruttoria svolta a supporto della presente deliberazione rientra nell'ambito del sistema dei controlli interni previsto dagli artt. 147 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- la definizione delle misure previste nei confronti delle società controllate ricomprende, compatibilmente con l'incidenza decisionale che questo ente è in grado di esprimere, gli obiettivi sulle spese di funzionamento delle stesse;

- relativamente alle partecipazioni indirette, gli esiti dell'attività di ricognizione formalizzati con la presente deliberazione, dovranno essere recepiti dalle società controllate da questo ente;
- come da ultimo aggiornate in funzione della revisione periodica 2025.

Gli adempimenti sopra richiamati si sostanziano nella ricognizione periodica delle caratteristiche delle società partecipate, nella predisposizione di una relazione tecnica afferente i criteri attraverso cui si procede ad effettuare la ricognizione e nella redazione del piano di razionalizzazione periodica contenente le eventuali misure, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione che l'ente socio si propone di adottare per ricondurre le partecipate entro le condizioni ammesse dal Legislatore. Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono poi essere trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economica e Finanze, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016) ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

Con l'approvazione del D. Lgs. 201/2022 ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", all'adempimento di razionalizzazione periodica delle partecipate è stata affiancata la ricognizione periodica dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, disciplinata dall'art. 30 del suddetto decreto; tale ricognizione comporta la predisposizione di una relazione finalizzata a monitorare la situazione gestionale di ogni servizio, rilevandone il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio. Tale ricognizione deve essere condotta contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016; nel caso di servizi affidati a società in house, la loro ricognizione costituisce appendice del documento di razionalizzazione periodica delle partecipate.

Tutto ciò premesso e considerato;

Udita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto l'esito della ricognizione come risultante nell'allegato redatto secondo il modello di cui alle linee guida del MEF;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge

## DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2025, la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Dogliani alla data del 31-12-2024 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui al seguente allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Dogliani (Ricognizione e Piano di razionalizzazione periodica), di cui all'allegato alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate:

### **Allegato A- Patrimonio della PA**

- Schede di rilevazione per il Censimento delle Partecipazioni Pubbliche (art.17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) - dati relativi al 31.12.2024;
  - Schede di rilevazione per la Revisione Periodica delle Partecipazioni (art.20, c.1, TUSP) dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2024;
  - Schede di rilevazione per il Censimento dei Rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di Governo, Società ed Enti (art.17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) - dati anno 2024.
3. di dare atto che si intende pertanto mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006, la propria partecipazione nelle seguenti società secondo le quote possedute alla data del 31-12-2024:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud-Occidentali Spa (C.A.L.S.O. Spa)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Servizi Idrici Srl (S.I.S.I. Srl)	quota del 3,243%	<u>mantenimento</u>
3	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Scarl	quota del 0,57%	<u>mantenimento</u>
4	S.M.A.–Società Monregalese Ambiente Scarl	quota del 5,06312%	<u>mantenimento</u>
5	CO.GE.S.I. Srl - partecipazione indiretta	quota 4,822% per il tramite della C.A.L.S.O. Spa	<u>mantenimento</u>
6	CO.GE.S.I. Srl - partecipazione indiretta	quota 27,886% per il tramite della S.I.S.I. Srl	<u>mantenimento</u>

4. La presente deliberazione verrà trasmessa a tutte le società partecipate del Comune di Dogliani;

5. Dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione verrà fatta comunicazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. e copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Con successiva votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to: Claudio RAVIOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI

---

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA' (Art.134 comma 4 D.Lgs.267/00)**

Divenuta esecutiva in data 22/12/2025

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Dogliani, lì 15/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI

---